

parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Formazione, riferimenti, finalità e contenuti	pag.	1
Art.2	Elaborati	pag.	1
Art.3	Modalità di intervento	pag.	2
Art.4	Attuazione del PTI	pag.	3
Art.5	Unità Minime di Intervento (U.M.I.)	pag.	4
Art.6	Autorizzazioni e modalita' di presentazione dei progetti	pag.	5
Art.7	Aree soggette ad esproprio	pag.	7

parte seconda

NORME SPECIFICHE

Art.8	Zonizzazione del PTI	pag.	8
Art.9	Destinazione d'uso	pag.	8
Art.10	Area per insediamenti produttivi	pag.	10
Art.11	Area per servizi e attrezzature collettive	pag.	12
Art.12	Area per impianti tecnologici	pag.	12
Art.13	Viabilità interna e parcheggi di relazione	pag.	13
Art.14	Verde pubblico	pag.	14
Art.15	Fascia di rispetto del Rio Rugo, D.Lgs.42/04	pag.	14

parte terza

ALTRE NORME

Art.16	Fascia di rispetto stradale	pag.	16
Art.17	Disposizioni particolari di carattere edilizio	pag.	16
Art.18	Tipologia dei fabbricati	pag.	17
Art.19	Recinzioni e accessi	pag.	18
Art.20	Cautele ambientali e sicurezza	pag.	18
Art.21	Disposizioni di carattere geologico-tecnico	pag.	20
Art.22	Disposizioni di carattere generale per le aree verdi	pag.	22
Art.23	Effetti e durata	pag.	23
Art.24	Rinvio	pag.	24
Art.25	Deroghe	pag.	24

DEFINIZIONI

pag.	25
------	----

parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI**Art.1 Formazione, riferimenti, finalità e contenuti**

1. Il presente PTI "Piano Territoriale Infraregionale" è redatto ai sensi dell'art.3 della LR 3 del 18.01.1999 e dell'art.51 della LR 52/1991, con i contenuti di cui all'art.14 e gli elementi minimi dell'art.15 della stessa LR 52/91, così come aggiornate con le successive modifiche ed integrazioni.
2. Il PTI, predisposto nel rispetto di quanto indicato con la "relazione di flessibilità" del PRGC vigente, attua l'art.22 delle NdiA del PRGC stesso.
3. Il PTI è finalizzato a pianificare e disciplinare, infrastrutturare, dotare di servizi ed attrezzature collettive la ZIN di Spilimbergo, secondo obiettivi e criteri di economicità, funzionalità e gestibilità, al fine di consentirne il suo sviluppo.
4. Il PTI precisa ed integra le previsioni del PRGC nell'ambito territoriale ad esso sottoposto, al fine di favorire l'attuazione delle opere, delle infrastrutture e delle attività industriali in modo organico e congruente con quelle già realizzate. In particolare:
 - individua le infrastrutture d'interesse generale poste all'interno dell'ambito industriale;
 - determina le modalità d'insediamento delle attività produttive in funzione delle infrastrutture esistenti e di previsione;
 - determina gli spazi di servizio e le attrezzature d'uso pubblico in rapporto agli insediamenti produttivi insediati ed insediabili;
 - valuta le situazioni d'interazione con il territorio circostante;
 - formula ipotesi perseguibili di riduzione dell'impatto insediativo e dei fattori d'inquinamento.

Art.2 Elaborati

1. Il PTI si compone dei seguenti elaborati:
ELABORATI DI ANALISI
 - Relazione di analisi;
 - Censimento delle attività produttive, ai sensi della circ.3 del 02.07.1990;
 - Censimento della segnaletica verticale;
 - Censimento delle reti tecnologiche, caditoie (schede 1-120);
 - Censimento delle reti tecnologiche, caditoie (schede 121-240);
 - Censimento delle reti tecnologiche, caditoie (schede 241-375);
 - Censimento delle reti tecnologiche, pozzetti enel;
 - Censimento delle reti tecnologiche, pozzetti fognatura;
 - Censimento delle reti tecnologiche, pozzetti telecom e metano;
 - Censimento delle reti tecnologiche, pozzetti acquedotto e generici;
 - Elaborati grafici:
 1. PRGC vigente: estratto piano strutturale;
 2. PRGC vigente: estratto azzonamento;

3. PRPC ZIN: azzonamento e UMI;
4. Vincoli e proprietà pubbliche;
5. Estratto della struttura della rete viaria;
6. Geolitologia e geomorfologia, idrogeologia;
7. Analisi vegetazionale;
8. Proprietà catastali interessate dall'ampliamento;
9. Ortofoto;
10. a), b), c), d), e), f), g), h), i) Rilievo planoaltimetrico;
11. a), b), c), d), e), f), g), h), i) Segnaletica orizzontale e verticale;
12. a), b), c), d), e), f), g), h), i) Reti tecnologiche.

ELABORATI DI PROGETTO

- Relazione di progetto;
- Computo metrico estimativo;
- Norme di attuazione;
- Elaborati grafici:
 1. Zonizzazione geologico-tecnica;
 2. Piano particellare di esproprio;
 3. Planimetria di progetto;
 4. Unità minime di intervento e inviluppi massimi di edificazione;
 5. Azzonamento.

Art.3 Modalità di intervento

1. Nell'ambito del presente PTI le modalità d'intervento sono regolate sia dalla zonizzazione delle aree individuate che dai relativi articoli di norma. L'elenco, i contenuti, le indicazioni, le prescrizioni relative alle caratteristiche e alle modalità insediative, agli elementi lineari (viabilità stradale, fasce di rispetto e distanze), alle destinazioni d'uso, ecc., sono riportati nei successivi articoli delle presenti NdiA.
2. L'attività urbanistica ed edilizia è disciplinata, in funzione delle opere previste, ai sensi del Titolo VI della LR 52/91, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto riguarda la definizione e l'individuazione dei parametri urbanistici ed edilizi il presente Piano rimanda alle definizioni contenute nelle NdiA del PRGC vigente.
4. Gli indici previsti dal PTI determinano le massime potenzialità edificatorie e sono utilizzabili, secondo le modalità indicate dalle presenti NdiA, una sola volta; le opere relative sono realizzabili anche per interventi successivi. L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione (salvo il caso di demolizione e ricostruzione), indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
5. Le presenti NdiA non sono sostitutive di particolari tutele, vincoli o servitù da applicare in riferimento a norme speciali, nazionali o regionali.

Art.4 Attuazione del PTI

1. Il PTI individua le infrastrutture di carattere generale, esistenti o di progetto, e stabilisce le UMI (Unità Minime di Intervento) soggette ad intervento diretto.
2. L'attuazione del PTI avviene:
 - con l'acquisizione o l'espropriazione da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese delle aree destinate all'uso pubblico, alle attività di previsione insediativa e con la successiva realizzazione delle opere e degli impianti di pubblica utilità;
 - con la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione parziale o totale delle opere e delle infrastrutture esistenti da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese;
 - con l'esecuzione diretta delle opere previste dal PTI, da realizzare all'interno delle UMI, così come definite dagli elaborati grafici allegati alle presenti NdiA.
3. In relazione ai soggetti e agli operatori coinvolti nell'attuazione delle previsioni contenute nel presente PTI l'intervento può essere:
Pubblico
 - a) opere pubbliche o di pubblica utilità, in particolare:
 - viabilità veicolare, ciclabile e pedonale;
 - parcheggi pubblici o di relazione;
 - verde pubblico;
 - servizi e attrezzature d'interesse collettivo;
 - b) interventi di rilevante e preminente interesse pubblico essenziali per il conseguimento delle finalità del Piano, ritenuti tali e individuati in funzione degli obiettivi e dei fabbisogni sopravvenuti nel tempo;
 - c) opere di adeguamento delle urbanizz. e dei servizi pubblici a rete;
 - d) esecuzione di interventi d'ufficio in caso d'inerzia dei privati nell'ambito dei comparti secondo quanto previsto:
 - dall'art.23 della L. 17.08.1942 n°1150, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni;
 - dagli artt.48 e 49 della LR 52/91, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni.L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d) è demandata di norma al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese, il quale può procedere all'esproprio delle aree interessate.
 - e) opere realizzate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese.

Privato

- a) opere realizzate attraverso il project financing, nelle forme previste dalla legislazione specifica;
 - b) realizzazione delle previsioni di Piano inerenti le singole UMI.
- I soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano, preliminarmente all'attuazione dei progetti di infrastrutturazione delle aree e dell'insediamento delle attività industriali, dovranno stipulare una Convenzione ove si precisino le procedure e le competenze reciproche, per le parti qui non espressamente stabilite, tra l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio per lo Sviluppo

Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese, operante a norma della Legge Regionale n°3 del 18.01.1999 all'interno del presente PTI. I rapporti tra il Consorzio stesso e le ditte intenzionate ad insediarsi all'interno dell'ambito oggetto del presente PTI saranno disciplinati, oltre che dai regolamenti adottati dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese, eventualmente anche con un altro atto.

Art.5 Unità Minime di Intervento (U.M.I.)

1. L'attuazione del PTI avviene con progetti riferiti ad una o più Unità Minime d'Intervento, individuate nella tavola specifica. Le UMI si riferiscono, di norma, ad un sistema edilizio coincidente il più delle volte con un insediamento produttivo esistente o di progetto, rappresentato dagli edifici con le relative aree di pertinenza.
2. Il perimetro delle UMI individuate potrà essere variato, mediante frazionamento o accorpamento delle stesse, rispettivamente in funzione degli obiettivi di sviluppo del Consorzio, di un diverso orientamento del fabbisogno funzionale e dimensionale degli insediamenti, principalmente legati alla tipologia della destinazione d'uso produttiva, e alla domanda di mercato. I lotti risultanti dovranno sempre attestarsi sulla viabilità pubblica. Complessivamente non si dovranno modificare i parametri planovolumetrici del PTI.
3. E' facoltà del Consorzio cumulare i lotti e/o le frazioni di lotto, eventualmente risultanti dalla modifica dei perimetri delle UMI originariamente individuati (e/o dimensionalmente insufficienti ad accogliere nuovi insediamenti), alla UMI adiacente non ancora attuata.
4. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, contestualmente al progetto di attuazione della UMI, il richiedente l'autorizzazione edilizia dovrà allegare alla documentazione gli elaborati necessari ad individuare le modifiche riportate.
5. I progetti sottoposti all'approvazione dovranno uniformarsi e rispettare le previsioni del presente Piano ed essere attuati ai sensi del regime autorizzativo di cui al Titolo VI della LR 52/91, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni sulle procedure di cui al D.Lgs. 112 del 31.03.1998 (Sportello Unico).
6. La sistemazione delle aree di pertinenza di ogni singola UMI dovrà avvenire contestualmente alla costruzione degli insediamenti produttivi e/o subordinatamente alle infrastrutture di servizio necessarie.
7. In tutti gli altri casi ogni modifica al PTI è sottoposta alle procedure di cui all'art.46 della LR 52/91, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni.

Art.6 Autorizzazioni e modalita' di presentazione dei progetti

1. Il rilascio delle Autorizzazioni (Autorizzazioni e Concessioni Edilizie) necessarie a costruire, comprese quelle relative alle modifiche degli impianti o al ciclo produttivo, sarà subordinato ai pareri dell'ASS, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese, nonché ai pareri di competenza prescritti dalla legislazione in materia, oltre all'attestazione dell'adesione al regolamento della ZIN.
2. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese, attraverso i suoi organi, esprimerà su ogni progetto un giudizio di compatibilità con il sistema produttivo ed infrastrutturale dell'area industriale. Tale parere costituirà, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, garanzia dell'accertamento della congruità e dell'esistenza o della programmata realizzazione delle infrastrutture necessarie, in relazione al progetto presentato. Qualora tale parere non sia espresso entro 30 gg. dalla data della presentazione della documentazione completa, si intenderà reso favorevolmente.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e l'ASS, avrà facoltà di negare la Concessione Edilizia per nuovi impianti, o per il potenziamento degli impianti esistenti, qualora le emissioni potenzialmente prodotte, ancorché coerenti rispetto ai limiti indicati per l'impianto singolo, possano portare ad incrementi di inquinamento non conformi con gli obiettivi del presente PTI, in quanto incompatibili se considerati all'interno di un bilancio ambientale globale dell'area industriale. In rapporto ai dati forniti dai soggetti attuatori e nel rispetto della legislazione specifica vigente, contestualmente alla realizzazione di nuovi cicli produttivi, potranno essere richiesti opportuni impianti di depurazione delle immissioni liquide, gassose o di polveri o sistemi di insonorizzazione.
4. In relazione alle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, relativamente ai pareri e alle autorizzazioni previste nel presente articolo, o comunque stabilite per legge, salvo diverse specificazioni, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n°112 del 31.03.1998 e dal DPR n°447 del 20.10.1998, aggiornati con le success. modifiche ed integrazioni (Sportello Unico).
5. Copia della documentazione di progetto approvata dall'Amministrazione Comunale o trasmessa alla stessa, e comunque ogni altra variante (comprese le modifiche relative alla variazione delle proprietà riguardanti i frazionamenti dei lotti) incidente sui "bilanci ambientali", dovrà essere trasmessa, a cura del Concessionario, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese che provvederà a conservare e aggiornare il sistema informativo della Zona Industriale Nord.
6. I progetti urbanistici, edilizi o impiantistici relativi ai nuovi insediamenti o di modifica degli stessi, dovranno essere corredati da esaustive documentazioni, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale, al Consorzio e all'ASS di poter valutare, per gli aspetti di

specifica competenza, l'impatto ambientale conseguente all'attuazione delle iniziative progettate.

7. La documentazione da presentare per ottenere l'autorizzazione ad eseguire gli interventi previsti dal PTI dovrà comprendere:

a) rilievo dello stato di fatto:

- stralcio del PTI con dati e vincoli riguardanti l'area;
- planoaltimetria in scala 1/200, completa delle principali quote per individuare l'andamento morfologico dell'area, la localizzazione e la dimensione dei fabbricati, le eventuali piantumazioni esistenti, nonché gli schemi delle reti infrastrutturali;
- piante, sezioni, prospetti degli eventuali edifici esistenti, in scala adeguata per illustrare completamente le caratteristiche dei manufatti;
- documentazione fotografica;
- tabella di calcolo degli indici planivolumetrici riferiti all'esistente;
- relazione sullo stato di fatto;

b) progetto:

- planimetria in scala 1/200, con l'individuazione delle UMI, la rete viaria pedonale e veicolare, i parcheggi, gli accessi pedonali e carrabili, ecc., le alberature e le aree a verde con relative sistemazioni, i tipi di pavimentazione, i principali elementi di arredo urbano, le recinzioni, ecc., le reti tecnologiche e i relativi allacciamenti, l'assetto dimensionale, distributivo e formale degli edifici da conservare e di quelli di progetto, ogni altra indicazione ritenuta utile ad esplicitare ulteriormente il contenuto del progetto;
- piante quotate dei piani, della copertura e dei volumi tecnici in scala 1/100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso di vani e superfici, con le dimensioni dei fori di porte e finestre;
- sezioni quotate in scala 1/100, con l'altezza dei piani, lo spessore dei solai;
- prospetti in scala 1/100, comprendenti anche i camini ed i volumi tecnici e contenenti le indicazioni dei materiali usati. Qualora il progetto comporti opere di sistemazione esterna (muri, scale, strade, recinzioni, ecc.) i prospetti di tali elementi devono essere restituiti nell'ambito della progettazione complessiva e in dettaglio;
- eventuali prospettive, assonometrie, fotomontaggi, con la descrizione e lo studio dell'ambiente ove si inserisce l'insediamento previsto;
- tabella di calcolo degli indici e dei dati planovolumetrici;
- relazione descrittiva dell'intervento e delle attività in atto, o in previsione, con le seguenti indicazioni: le tecnologie costruttive previste per il manufatto e la specificazione delle scelte adottate sotto il profilo funzionale e formale; le qualità e quantità di materie prime in ingresso e di prodotti in arrivo; i cicli di trasformazione previsti; i prodotti finiti o semilavorati; le quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti dei cicli di trasformazione e relative modalità di smaltimento; le quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione; la consistenza dell'organico iniziale e di previsione. La relazione sul ciclo produttivo dovrà essere comprensiva delle caratteristiche di funzionamento, dei dispositivi di sicurezza installati, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda la prevenzione di

infortuni sul lavoro e la tutela dell'ambiente interno ed esterno.
Dovrà, inoltre, essere accompagnata dai disegni delle linee di produzione e dei macchinari installati;

c) la documentazione da allegare al progetto dovrà, comunque, essere conforme alle seguenti disposizioni:

- L. 319/86 e D.lgs. 152/99 per la tutela delle acque dall'inquinamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;
- L. 615/66 e L. 203/88 per le emissioni in atmosfera e la qualità dell'aria;
- DPR 175/88 in relazione ai rischi d'incidenti connessi alle attività industriali;
- L. 447/95 per l'inquinamento acustico;
- L. 36/94 in materia di risorse idriche;
- L. 22/97 per il trattamento dei rifiuti;
- L. 36/01 sulla protezione dall'esposizione ai campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici;
- Nuovo codice della strada, D.lgs. 285/92, aggiornato con D.lgs. 360/93, DPR 575/94, D.lgs. 143/97, DM 22.12.1998.

Art.7 Aree soggette ad esproprio

1. Il piano particellare di esproprio (tavola 2) individua le aree che, ai fini dell'attuazione del PTI, sono soggette ad espropriazione per la formazione e la realizzazione delle opere previste.

parte seconda
NORME SPECIFICHE

Art.8 Zonizzazione del PTI

1. Il Piano si articola nelle seguenti zone (tavola 5 "Azionamento"):
 - a) Aree per insediamenti produttivi (art.10);
 - b) Aree per servizi e attrezzature collettive (art.11);
 - c) Aree per impianti tecnologici (art.12);
 - d) Viabilità interna e parcheggi di relazione (art.13);
 - e) Verde pubblico (art.14);
 - f) Fascia di rispetto del Rio Rugo, D.Lgs.42/04 (art.15).

Art.9 Destinazione d'uso

1. Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi, e delle indicazioni specifiche di cui agli articoli successivi, nell'ambito del presente PTI sono consentite le destinazioni d'uso sottoelencate:
 - a) Aree per insediamenti produttivi (art.10)
 - attività produttive industriali e artigianali;
 - impianti tecnologici connessi alle attività produttive insediate o insediabili nella zona;
 - trasporto di persone e di merci;
 - attività commerciali e direzionali;
 - attività di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti aziendali e di prodotti affini o connessi nei limiti di superficie ammessi dai piani di settore, sale espositive;
 - attività di produzione, preparazione e confezionamento di beni commercializzati direttamente;
 - impianti tecnologici connessi alle attività commerciali;
 - attività di servizio per gli addetti, mense, ecc.;
 - attività tecniche, amministrative, di servizio, uffici;
 - depositi e magazzini;
 - residenza per il proprietario o il custode nei limiti consentiti;
 - autorimesse collegate alla residenza;
 - autorimesse e strutture leggere a copertura degli stalli;
 - attività ricreative, sportive e per il tempo libero;
 - aree verdi di rispetto, aree verdi per la protezione dell'ambiente circostante e per l'abbattimento o la mitigazione di fattori di impatto e/o di disturbo;
 - aree e attrezzature per il monitoraggio ambientale.
 - b) Aree per servizi e attrezzature collettive (art.11)
 - uffici consortili;
 - servizi e spazi per la promozione e l'avviamento di attività produttive o funzionali all'attività e agli scopi istituzionali del Consorzio;
 - attività ricettive di relazione;
 - mensa e spazi di ristoro;
 - attività tecnico-amministrative;
 - sale per convegni;
 - attività espositive e di promozione;

- servizi alle aziende;
- centro per servizi sanitari, ambulatorio e pronto soccorso;
- posto antincendio;
- attività direzionali, servizi di consulenza e contabilità, sportelli bancari;
- residenza per il custode nei limiti consentiti;
- aree verdi e pubbliche.

c) Aree per impianti tecnologici (art.12)

- aree per raccolta rifiuti;
- opere pubbliche e di interesse pubblico;
- parcheggio;
- verde a prato, arboreo ed arbustivo;
- sede e deposito a supporto degli impianti tecnologici a rete.

d) Viabilità interna e parcheggi di relazione (art.13)

- circolazione di veicoli e/o pedoni;
- parcheggi per autoveicoli e autoveicoli industriali.

e) Verde pubblico e privato (art.14)

- opere pubbliche e di interesse pubblico a verde di carattere paesaggistico;
- aree a parcheggio stanziale connesse con l'uso del verde;
- reti e impianti tecnologici interrati;
- segnaletica verticale e sistemi informativi per la viabilità e la localizzazione delle aziende.

f) Fascia di rispetto del Rio Rugo, D.Lgs.42/04 (art.15)

- opere pubbliche e di interesse pubblico a verde di carattere paesaggistico;
- aree a parcheggio compatibili e connesse con l'uso del verde;
- reti e impianti tecnologici interrati;
- recinzioni nell'ambito delle aree di pertinenza con le aziende.

2. Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) impianti per attività estrattive di materiali dal suolo;
- b) impianti quali cave, comportanti escavazione permanente del suolo;
- c) impianti termici a carbone per la produzione di energia elettrica non connessi al recupero energetico degli impianti della zona industriale;
- d) serbatoi sotterranei di combustibili solidi, liquidi o gassosi non connessi alle necessità energetiche degli edifici, degli impianti e degli automezzi aziendali;
- e) vani di stoccaggio o lavorazione con piano di calpestio inferiore alla quota di campagna, esclusi i vani tecnici per il passaggio di impianti o connessi alla operatività, ispezionabilità o alla sicurezza degli impianti;
- f) impianti per la produzione di esplosivi;
- g) stoccaggio di petrolio e prodotti derivati di prima distillazione con capacità complessiva superiore a 20.000 mc;
- h) impianto di stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici con capacità complessiva superiore a 10.000 mc non collegati alle esigenze di approvvigionamento delle aziende operanti nella zona industriale;

- i) discariche e impianti destinati esclusivamente allo smaltimento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da attività esterne alla zona industriale; viceversa, sono ammessi gli impianti destinati alla selezione e al riutilizzo anche parziale dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per fini produttivi o di recupero energetico;
 - j) impianti tecnologici di smaltimento rifiuti (inceneritori) con potenzialità superiore a 25 t/g esclusi gli impianti per il recupero energetico degli scarti di lavorazione connessi ai cicli produttivi delle aziende operanti nella zona industriale;
 - k) attività di stoccaggio provvisorio e lavorazione di rifiuti tossico-nocivi per conto di terzi;
 - l) allevamenti;
 - m) attività a rischio di incidenti rilevanti.
3. Per le Attività esistenti alla data di adozione del presente PTI è ammesso:
- il mantenimento della destinazione d'uso esistente;
 - il mutamento di destinazione d'uso, in conformità a quanto previsto per gli insediamenti produttivi di cui alle presenti NdiA.

Art.10 Area per insediamenti produttivi

1. Sono le aree degli insediamenti produttivi esistenti o destinate dal Piano ad insediamenti futuri. L'attività edilizia e le modalità d'intervento sono regolate dagli art.3, 4, 5 e 6 delle presenti NdiA.
2. L'attuazione delle singole UMI avviene con concessione diretta.
3. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le disposizioni del Capo II, art.68 della LR 52/91, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli indici ed i parametri ammessi per gli interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o ampliamento degli edifici sono i seguenti:

Rapporto di copertura fondiaria, (Q)	50%
Distanza dalle strade, (DS)	
- strada statale 464, ml	30,00
- strade principali e secondarie, ml	20,00
Distanza dai confini (DC), ml	6,00
<small>(e comunque non inferiore all'altezza degli edifici da realizzare prospiciente il confine)</small>	
Distanza tra fabbricati (DE), ml	10.00
Altezza massima degli edifici (H), ml	
- secondo le esigenze aziendali	
- entro la fascia di rispetto del Rio Rugo, ml	12,00
5. Parcheggi nei lotti per insediamenti produttivi:

a) stanziali	min 1 posto/2 add
b) di relazione, della superficie utile	min 10%
c) per edifici destinati a commercio all'ingrosso e depositi:	
- stanziali e di relazione, superficie utile	min 40%
d) per edifici destinati ad attività direzionali:	
- stanziali	min 1 posto/2 add

- di relazione, della superficie utile min 80%
e) per la residenza, L.122/89 min 1 mq/10 mc
6. Nei casi di ristrutturazione o ampliamento degli edifici o delle strutture tecniche esistenti, determinati da esigenze aziendali, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia ed il Consorzio, potrà altresì consentire la prosecuzione degli allineamenti esistenti o distanze dalle strade inferiori a quelle indicate al comma precedente.
 7. L'edificazione a confine è consentita secondo le norme del CC, qualora i proprietari dei lotti adiacenti si accordino per costruire in aderenza. Alla presenza di una costruzione a confine, con H superiore a ml 3,00, la proprietà adiacente a confine dovrà costruire in aderenza secondo le norme del CC o, in alternativa, ad una distanza minima di 10,00 ml dal fabbricato esistente a confine. E' comunque consentita l'edificazione di manufatti a confine, solo lungo i lati interni dei lotti, purché di altezza inferiore a ml 3,00, da destinare a cabine per la fornitura di energia elettrica, tettoie e posti auto coperti. Sono escluse tutte le strutture da destinare ad attività produttive o di stoccaggio. Nelle UMI ricadenti all'interno della fascia di rispetto del Rio Rugo vanno rispettate le distanze indicate all'art.15 delle presenti NdiA. In tale fascia è vietata qualsiasi edificazione a confine.
 8. Sono fatte salve le minori distanze intercorrenti alla data di adozione del presente PTI, con facoltà di conservazione delle stesse anche nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia, che non comportino la ristrutturazione dei volumi esistenti mediante demolizione e successiva ricostruzione in situ.
 9. Le recinzioni prospicienti il fronte strada dovranno essere arretrate di 10,00 ml. Lo spazio risultante dovrà essere destinato a verde e sarà sistemato secondo le indicazioni dell'art.22 delle presenti NdiA.
 10. All'interno delle UMI dovrà essere individuata una superficie a verde equivalente al 25% della superficie complessiva della UMI stessa. Di tale percentuale una fascia della larghezza media di metri 2,00, ubicata sul fronte strada e interna alla recinzione, va destinata a verde alberato con le essenze di cui all'art.22 delle presenti NdiA, disposte secondo gli schemi ed i sestii di impianto allegati alla relazione di progetto del PTI.
 11. Le aree per parcheggi stanziali dovranno essere individuate in sede di progettazione edilizia per ciascuna UMI e potranno essere poste all'interno dei perimetri definiti dalle recinzioni e nella fascia di competenza destinata a verde privato lungo la viabilità stradale.
 12. In sede di redazione dei singoli progetti formanti oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia, o di varianti agli stessi, o di variazioni di destinazione d'uso degli immobili, dovranno essere costantemente verificate le disponibilità di aree per i parcheggi, in relazione alla superficie utile.
 13. Le aree per il parcheggio auto interne ai lotti devono essere separate dalle aree di carico e scarico, di parcheggio dei mezzi pesanti ed in generale dalle aree destinate al ciclo produttivo (lavorazione, stoccaggio, lavaggio, ecc.). Le aziende che operano con lavoro a turni

potranno dimensionare le aree di parcheggio tenendo conto della condizione di massima compresenza prevedibile di addetti.

14. I parcheggi interni al lotto possono essere interessati da opere dirette ad ombreggiare gli stalli con piantumazioni arboree, pensiline, graticci o simili (elementi e strutture che non incidono sulla sup.coperta: se incidono, non dovranno avere un'altezza superiore a ml 3).
15. Per ciascun insediamento produttivo potrà essere prevista la realizzazione di un alloggio per il titolare, o il custode, per un massimo di 500 mc di superficie utile abitabile.
16. Gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente PRPC possono essere ampliati del 10% oltre la superficie massima consentita, per comprovate esigenze igienico-sanitarie e adeguamenti funzionali, nel rispetto degli altri vincoli di zona, eccezion fatta per il rapporto di copertura Q.
17. All'interno delle UMI ricadenti nella fascia di rispetto ambientale del Rio Rugo, l'intervento edificatorio è subordinato alla realizzazione di una fascia a verde di 25,00 metri, sistemata secondo le indicazioni stabilite all'art.22 delle presenti NdiA. Tale fascia di 25,00 metri si intende calcolata dal limite della UMI.

Art.11 Area per servizi e attrezzature collettive

1. Sono le aree dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo.
2. L'attività edilizia e le modalità d'intervento sono regolate dagli art.3, 4, 5 e 6 delle presenti NdiA.
3. Le opere dovranno essere realizzate mediante progetti esecutivi e funzionali, riferiti ad un progetto unitario generale il cui dimensionamento e le cui caratteristiche si delineano in funzione degli obiettivi di sviluppo del Consorzio. Nell'ambito di tali lotti dovrà essere destinata a verde pubblico una superficie non inferiore all'50% della superficie coperta.
4. Parcheggi nei lotti per servizi e attrezzature collettive:

a) stanziali	min 1 posto/2 add
b) di relazione, della superficie utile	min 80%
c) per edifici destinati ad attività direzionali:	
- stanziali	min 1 posto/2 add
- di relazione, della superficie utile	min 80%
e) per la residenza, L.122/89	min 1 mq/10 mc
5. Per ciascun insediamento destinato alle attività previste nel presente articolo potrà essere prevista la realizzazione di un alloggio per il custode, per un massimo di 500 mc di superficie utile abitabile.

Art.12 Area per impianti tecnologici

1. Sono gli spazi e i percorsi destinati alla realizzazione di impianti e di servizi di interesse generale legati alla gestione delle infrastrutture, all'approvvigionamento energetico e alle reti di telecomunicazione. In tali spazi si potranno realizzare le attrezzature sia pubbliche che

- private, legate alla gestione di detti impianti con le eventuali strutture edilizie strettamente necessarie alla loro gestione.
2. In questa zona gli spazi liberi, compatibilmente con eventuali esigenze di sicurezza, dovranno essere mantenuti a verde ed eventualmente recintati.
 3. All'interno dell'area soggetta al PTI operano i vincoli ed i rispetti per le infrastrutture energetiche e di telecomunicazione, stabiliti dalle disposizioni legislative e normative in materia.
 4. Indipendentemente dalle indicazioni contenute negli elaborati grafici, è comunque ammessa su tutto il comprensorio industriale la realizzazione di reti interrato e strutture tecnologiche, purché ubicate in area di proprietà consortile o pubblica o in area di proprietà della Società fornitrice del servizio e purché siano rispettate le norme del Codice Civile e quelle afferenti le singole infrastrutture.
 5. Le antenne e i ripetitori di telefonia fissa o mobile ed ogni altro impianto di propagazione di segnali di comunicazione potranno essere installati esclusivamente su aree di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese.
 6. Per l'installazione degli impianti di cui al precedente comma, da intendersi quali interventi aventi rilevanza urbanistica, i pareri dell'ARPA e dell'ASS sono vincolanti.

Art.13 Viabilità interna e parcheggi di relazione

1. Strade, intersezioni stradali, svincoli di ingresso/uscita, parcheggi, pertinenze e relative opere, banchine, percorsi pedonali e ciclabili, segnaletica e arredi, opere di urbanizzazione con i relativi manufatti, spazi per la raccolta dei rifiuti, reti tecnologiche – esistenti e in previsione – sono indicati graficamente negli elaborati del PTI e non sono modificabili, salvo variazioni per adeguamenti a prescrizioni, esigenze tecniche (approfondimenti in sede di progettaz.esecutiva) ed economiche di pubblico interesse o particolari situazioni di fatto.
2. La viabilità principale indicata dal presente Piano ha larghezza complessiva di ml 20,00, costituita da doppia carreggiata con aiola centrale spartitraffico; la viabilità secondaria, a doppia corsia, ha larghezza di ml 11,50. Le strade a fondo cieco, ad una corsia per senso di marcia e carreggiata di ml 13,00 (di cui ml 9,00 di strada più marciapiedi da ml 2,00 su ambo i lati), dovranno consentire l'inversione di marcia con un raggio di curvatura minimo di ml 12,00.
3. Le opere vanno realizzate secondo le norme tecniche e le disposizioni degli enti gestori dei servizi, nel rispetto dei criteri di buon inserimento ambientale e di decoro urbano. La tipologia degli elementi e i materiali devono essere omogenei ed uniformi nell'area.
4. Fino alla completa realizzazione della viabilità interna, dei parcheggi, degli svincoli di ingresso/uscita, delle reti, delle infrastrutture esterne all'area di intervento, secondo la previsione del PRGC vigente, è ammessa la diversa organizzazione provvisoria di servizio durante l'attuazione dei lotti, in conformità alle norme di legge.

5. A norma del DPGR 20.04.1995 n°126/Pres., così come aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni e del PRGC vigente, nell'ambito del presente PTI vanno previsti adeguati spazi a parcheggio per la parte eccedente la quota già assicurata dal PTI, sino al soddisfacimento dello standard previsto, da realizzarsi con le opere di urbanizzazione su aree di proprietà Consortile. Per effetto delle dotazioni esistenti e delle nuove previsioni il PTI assicura una quota di parcheggi di relazione, proporzionale alla superficie coperta di progetto di ogni UMI. Gli ulteriori parcheggi, eventualmente necessari, andranno posti lungo la viabilità di Piano. Le aree destinate a viabilità veicolare, a parcheggi di relazione, a spazi di manovra e a piazzole di sosta, ad eccezione di quanto previsto al comma successivo delle presenti NdiA, dovranno essere pavimentate in conglomerato bituminoso o in altro materiale impermeabile idoneo.
6. Gli eventuali parcheggi, pubblici e privati, da ricavare entro la fascia di rispetto del Rio Rugo, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del sottosuolo da fenomeni di percolazione, dovranno essere realizzati con elementi alveolari che garantiscano la permeabilità del terreno. Tali parcheggi dovranno, inoltre, essere piantumati con essenze arboree, in ragione di una pianta ogni due stalli.

Art.14 Verde pubblico

1. Sono le aree destinate a fascia di rispetto della viabilità stradale e di filtro. Tali aree dovranno essere sistemate a verde in modo da costituire un elemento di immagine unitaria, omogenea ed armonica dell'intero insediamento industriale, secondo le indicazioni dell'art.22 delle presenti NdiA.
2. In tale ambito, relativamente alle aree private, è consentita la realizzazione di manufatti funzionali a servizio della viabilità e spazi per i parcheggi degli insediamenti produttivi, per una profondità massima di 5,00 ml, realizzando le pavimentazioni con elementi permeabili per consentire l'inerbimento degli stalli.
3. Il PTI prevede la formazione di fasce ed aree da destinare a verde pubblico al fine di ridurre l'impatto visivo sul paesaggio, contenere la rumorosità, la dispersione di polveri e delineare la ricostituzione paesaggistica del contesto territoriale.

Art.15 Fascia di rispetto del Rio Rugo, D.Lgs.42/04

1. Questa zona, pur mantenendo la specifica destinazione a carattere produttivo, deve assolvere il compito di filtro e barriera tra gli insediamenti industriali e il Rio Rugo.
2. Le opere da realizzarsi all'interno delle UMI ricadenti entro tale ambito, compresi gli insediamenti edilizi quali fabbricati principali, impianti tecnologici e volumi tecnici, non potranno superare l'altezza di 12,00 ml e dovranno rapportarsi tra loro in modo da consentire una visione il più possibile continua verso il Rio Rugo.
3. All'interno delle singole UMI dovrà essere ricavata una fascia a verde

alberato della profondità di 25,00 ml, sistemata secondo le indicazioni di cui all'art.22 delle presenti NdiA e degli schemi allegati alla relazione di progetto del PTI.

4. Le recinzioni ricadenti all'interno della fascia a verde alberato potranno essere realizzate solo in pali e rete metallica ed avere un'altezza massima di 2,00 ml.
5. Costituiscono eccezione i parcheggi pubblici e quelli privati da ricavare all'interno della fascia di rispetto di 150 ml dal Rio Rugo i quali, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del sottosuolo da fenomeni di percolazione, dovranno essere realizzati con elementi alveolari che garantiscano la permeabilità del terreno.

parte terza
ALTRE NORME

Art.16 Fascia di rispetto stradale

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale (striscia di terreno su cui insistono vincoli alla realizzazione di scavi, costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi, ecc. - DPR 16.12.1992 n°495, artt.26, 27, 28), di cui al c.5 dell'art.22 delle NdiA del PRGC vigente sono riservate:
 - alla protezione e all'ampliamento delle sedi stradali;
 - alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, piste ciclabili) e delle relative attrezzature (guard-rail, tabelle segnaletiche, ect.);
 - all'allestimento di spazi di sosta e parcheggio;
 - agli ambiti per il soccorso degli utenti della strada e manufatti per la protezione degli utenti del servizio di trasporto pubblico;
 - alle cabine, ai locali tecnici connessi e complementari ai servizi pubblici (reti di distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas metano, del telefono), a pali e supporti di linee aeree.
2. Sono consentite le recinzioni in rete metallica nonchè le siepi a delimitazione del confine di proprietà, previo parere dell'Ente proprietario della strada.

Art.17 Disposizioni particolari di carattere edilizio

1. All'interno dei lotti è vietata:
 - la costruzione di fabbricati accessori isolati tra loro; eventuali ampliamenti dovranno fare parte del fabbricato principale;
 - la realizzazione di tettoie, eccezion fatta per le strutture leggere a copertura degli stalli;
 - la realizzazione di sistemi di illuminazione proiettanti fasci luminosi verso l'alto o all'esterno dei lotti;
 - la realizzazione di insegne luminose su supporti autonomi e isolati rispetto al fabbricato principale, eccezion fatta per la loro collocazione sulle superfici di recinzione. Non sono considerate insegne luminose quelle di segnalazione e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'alloggio per il titolare, o per il custode, ammesso per ciascun insediamento produttivo e commerciale, dovrà essere opportunamente isolato e protetto dai rumori e dalle eventuali emissioni dei reparti produttivi; dovrà integrarsi nella tipologia del fabbricato principale e non potrà avere le caratteristiche del villino residenziale isolato. Le parti di edifici destinate alla residenza dovranno osservare la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti.
3. Le aree d'accesso, di parcheggio e di movimentazione merci devono essere pavimentate.
4. Le cabine elettriche private di alimentazione sono consentite anche sul fronte strada e abbinata con quelle dei lotti confinanti, purchè all'interno della recinzione delimitante il lotto.

5. Gli impianti di stoccaggio di materie prime combustibili o prodotti industriali liquidi o solubili (ad esclusione dei depositi idrici) andranno collocati all'interno di un bacino di contenimento realizzato in calcestruzzo impermeabilizzato, con capacità pari al 125% della capacità massima dell'impianto di stoccaggio prevista dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984.
6. Contenitori di rifiuti, serbatoi fuori terra (ad esclusione dei silos), depositi all'aperto e attività degradanti l'ambiente in genere dovranno essere occultate mediante barriere vegetali sempreverdi a densità colma.
7. Nel caso di nuove costruzioni, ampliamento e ristrutturazione degli edifici esistenti, nella realizzazione di piazzali impermeabilizzati dovranno essere osservate le norme del Regolamento del Servizio di Fognatura e di Depurazione predisposto dal Comune di Spilimbergo. A monte di ciascun ingresso, nella fognatura consortile dovranno essere realizzati i prescritti pozzetti di controllo. Le reti ed i collettori di scarico sia privati che consortili dovranno essere mantenuti in efficienza, garantendone l'ispezionabilità e l'impermeabilità. Tutte le acque provenienti dai piazzali relativi al "ciclo produttivo" (lavorazioni, lavaggi, stoccaggi, ecc.) andranno convogliate alla rete fognaria consortile, previo trattamento di depurazione e verifica del rispetto dei parametri di cui alla D.lgs. 152/99, eventualmente integrati dalle disposizioni regolamentari attuative.
Le acque provenienti dai piazzali e dalle aree destinate esclusivamente a parcheggio stanziale o di relazione andranno inserite nella rete delle acque meteoriche previo trattamento primario da effettuarsi a cura di ciascuna unità produttiva. La frazione delle acque di "prima pioggia" valutata in ragione di circa 45 l/sec verrà convogliata alla rete fognaria, mentre la parte eccedente potrà essere immessa nella rete delle acque meteoriche proveniente dalle coperture degli edifici.
8. In corrispondenza delle reti tecnologiche si dovranno rispettare le distanze minime e le servitù, le prescrizioni e le normative dettate dagli enti titolari e gestori oltre che da eventuali terzi aventi titolo. Nel caso non fossero consentite costruzioni fuori terra, potranno in ogni caso essere realizzate opere a raso (parcheggi, aree verdi, ecc.). Previa autorizzazione con atto formale del titolare della servitù è altresì consentita la realizzazione di manufatti o altro, nelle forme previste dalle norme vigenti.
9. I fossi ed i canali esistenti nell'area dovranno essere mantenuti.

Art.18 Tipologia dei fabbricati

1. I fabbricati dovranno essere del tipo con struttura in c.a., c.a.p., metallica; il tamponamento va previsto con pannellature prefabbricate in c.a. di varia finitura e pigmentazione a colori chiari. E' possibile caratterizzare l'edificio mediante l'utilizzo di altro/i materiale/i di tamponamento. Il tutto dovrà essere armonizzato e l'impostazione architettonica deve essere impostata al massimo decoro.

2. La copertura degli edifici potrà essere realizzata con tetti piani o con pendenza massima del 20%, occultati a vista da terra fino ad una distanza minima di 50 m con la sopraelevazione delle murature perimetrali. E' ammesso l'inserimento di elementi speciali per l'illuminazione naturale.
3. Sono vietati gli sporti di linea.
4. Le protezioni per le aperture esterne dei fabbricati hanno aggetto massimo minore uguale a 3 ml. E' preferibile per le finestre o le prese di luce e aria in facciata rispettare un'assialità orizzontale e verticale.

Art.19 Recinzioni e accessi

1. Le nuove recinzioni dovranno essere dello stesso tipo su ognuno dei lotti edificati, eccezion fatta per le siepi, che sono sempre ammesse, e le recinzioni in rete metallica consentite solo verso gli spazi privati.
2. E' consentita un'altezza massima di ml 2,00, salvo protezioni per l'ingresso, con uno zoccolo di ml 0,50 in calcestruzzo verso i fronti stradali e soprastante griglia metallica di ml 1,50 con sostegni di ferro. Solo verso i fronti interni e le altre proprietà è ammessa la realizzazione di muri ciechi, realizzati in continuità di manufatti posti sul confine di proprietà e nei casi di oggettiva necessità funzionale e di sicurezza, dovuta alle attività specifiche delle singole aziende. Nei casi di terreni in pendenza è ammessa la realizzazione modulare di setti degradanti, nel rispetto delle dimensioni di cui sopra.
3. I portoni degli accessi carrai dovranno essere posizionati in modo che sia rispettato quanto prescritto dall'art.22 del Codice della Strada approvato con D.Legislativo 30.04.1992 n°285 ed agli artt.44 e 46 del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 16.12.1992 n°495, aggiornati con le successive modifiche ed integrazioni.

Art.20 Cautele ambientali e sicurezza

1. In relazione alle prescrizioni dell'ASS (Azienda per i Servizi Sanitari "n°6 Friuli Occidentale"):
 - la distanza delle costruzioni dai confini (relativamente a zone destinate a residenza, ovvero residenze connesse con le attività produttive o ad opere di urbanizzazione secondaria) deve essere pari almeno a 10 metri;
 - la distanza dai confini dei depositi all'aperto (se disposti lungo i confini) deve essere pari almeno all'altezza del materiale stoccato e comunque non inferiore a 5 metri;
 - non sono ammesse attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 1^a classe - art.216 del T.U.LL.SS. - ad una distanza inferiore a 150 metri da zone destinate a residenza, ovvero residenze connesse con le attività produttive o ad opere di urbanizzazione secondaria;
 - non sono ammesse attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 2^a classe di cui all'art.216 del T.U.LL.SS. ad una distanza inferiore a 50 metri da zone destinate a residenza, ovvero residenze connesse con le attività produttive o ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano

in fabbricati esistenti).

Il Consorzio può, comunque, ammettere deroghe motivate ai divieti di carattere generale sopra riportati relativamente al tipo di attività insediabile. Tali deroghe, relative ad attività effettivamente compatibili con la residenza, saranno valutate di volta in volta, previa redazione di uno studio particolareggiato da sottoporre al parere della ASS ovvero dell'istituzione che, al momento, sarà deputata a studiare l'impatto delle attività sull'ambiente e sul vicinato (ARPA).

2. E' necessario predisporre la scheda informativa per gli insediamenti produttivi.
3. In relazione alle caratteristiche delle attività previste il Consorzio può richiedere:
 - a) l'adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
 - b) particolari sistemazioni di aree scoperte a vista;
 - c) la chiusura e la regolamentazione degli accessi;
 - d) la verifica e l'adeguamento, ove necessario, delle emissioni nell'atmosfera;
 - e) la documentazione inerente le emissioni sonore dell'attività produttiva;
 - f) la verifica e l'adeguamento degli scarichi di acque reflue;
 - g) la verifica, l'eliminazione o l'attenuazione delle vibrazioni al suolo;
 - h) la verifica e l'adeguamento, ove necessario, delle misure di prevenzione dei rischi di incendio;
 - i) una specifica documentazione anche per gli impianti inferiori alle soglie previste dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, ad integrazione del progetto.
4. Gli impianti che danno luogo a emissioni nell'atmosfera potenzialmente inquinanti, convogliate o tecnicamente convogliabili, sono soggetti ad autorizzazione regionale, ai sensi del DPR 203/1988, così come aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi da tale autorizzazione gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali ma destinati esclusivamente a riscaldamento di locali, gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. Sono, inoltre, esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, gli impianti di emergenza e sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo. Gli impianti devono rispettare i valori limite di emissione di cui a specifico DPR o, in assenza, le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione di cui al DM Ambiente 12.07.1990, così come aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
5. Le attività producenti rumore devono rispettare i limiti e le indicazioni del DPCM 01.03.1991, così come aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.

6. Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi aziendali è soggetto ad autorizzazione regionale, ai sensi del DPR 915/1982, così come aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
7. I depositi per materie potenzialmente inquinanti il sottosuolo vanno dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale in muro pieno continuo o altro sistema idoneo al contenimento di eventuale sversamento.
8. Le macchine e le attrezzature vibranti fisse devono essere isolate dal suolo mediante mezzi o materiali assorbenti l'effetto.
9. Le opere per attività lavorative devono rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni di cui al DPR 547/1955 e L. 186/1968, così come aggiornati con le successive modifiche ed integrazioni. Le stesse opere devono rispettare, inoltre, le norme per l'igiene di cui al DPR 303/1956, così come aggiornate con le successive modifiche ed integrazioni.
10. Gli scarichi liquidi convogliati alla fognatura pubblica devono rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 152/99, così come aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni. Le reti di scarico interne vanno strutturate in relazione al tipo di liquidi, valutando nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale delle acque usate. Le sostanze particolarmente pericolose devono essere raccolte in una rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare tempestivamente ad un eventuale temporaneo mancato funzionamento del depuratore. Le reti di scarico delle attività produttive devono essere dotate di pozzetto liberamente accessibile dall'esterno dell'insediamento, idoneo al prelievo di campioni.

Art.21 Disposizioni di carattere geologico-tecnico

1. Tali indicazioni rappresentano uno strumento operativo in sintonia con l'apparato legislativo in materia e assicurano il necessario supporto geologico-tecnico in sede di progettazione esecutiva, valida per tutte le diverse situazioni urbanistiche presenti nell'ambito del PTI. Il livello di approfondimento da dare alle indagini geologico-tecniche sarà proporzionale al tipo e all'importanza dell'intervento che si intende realizzare.
2. L'elaborato grafico di riferimento è la tavola 1 "Zonizzazione geologico-tecnica".
3. E' consentita la realizzazione di volumi nel sottosuolo, sia interrati che seminterrati, in tutta l'area oggetto del presente PTI. La profondità massima a cui potrà essere spinto il piano di posa della fondazione è pari a 5,00 m dal piano di campagna (quota zero stradale).
4. I serbatoi per liquidi devono essere posizionati fuori terra e devono avere barriere di contenimento (di capacità pari all'intero volume del serbatoio).
5. Solo nei casi previsti dalla Legge è consentito realizzare in deroga serbatoi per liquidi interrati a doppia parete o con altri accorgimenti tali da prevenire sversamenti accidentali.

6. In base al DM Lavori Pubblici 11 gennaio 1982, il territorio comunale di Spilimbergo è classificato come sismico di II Categoria.
7. In relazione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), il Comune di Spilimbergo è classificato come sismico in zona 2.
8. Per le nuove edificazioni va prevista l'esecuzione di una verifica geologico-tecnica puntuale volta ad accertare:
 - la natura e lo spessore dei terreni di copertura;
 - la resistenza alla compressibilità dei sedimenti;
 - la categoria di suolo come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003;
 - la presenza di livelli sabbiosi potenzialmente liquefacibili;
 - il livello della falda idrica qualora il progetto preveda la realizzazione di volumi nel sottosuolo.Il grado di approfondimento sarà legato all'importanza del progetto.
9. Per gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento va prevista l'esecuzione di una verifica geologico-tecnica, qualora l'intervento comporti incrementi di carico sul terreno e sulle strutture del fabbricato esistente (comprese le fondazioni).
10. Trattandosi di terreni molto permeabili e dotati di elevata vulnerabilità agli agenti inquinanti percolatori, al fine di controllare la qualità delle acque di falda, si prescrive la realizzazione di una rete di monitoraggio freatico configurata con l'installazione di almeno n°2 piezometri posti a semicerchio, nel limite meridionale del presente PTI. I piezometri avranno profondità superiore a 10 m.
11. La cadenza del controllo sulla composizione chimica delle acque dovrà essere almeno annuale.
12. Ulteriori disposizioni:
 - a. dovranno essere conservati a fini idraulici le sezioni dei corsi d'acqua naturali, delle canalizzazioni e dei fossati anche sepolti;
 - b. è vietato modificare le caratteristiche morfologiche e fisiche dei corsi d'acqua; è consentita la manutenzione delle sponde e del fondo degli stessi;
 - c. nei corsi d'acqua, nei canali e nei fossi è consentito lo scarico delle acque meteoriche;
 - d. non sono ammessi nemmeno in via transitoria sistemi di smaltimento di acque reflue nel suolo, mediante fosse tipo Imhoff;
 - e. sono ammessi pozzi perdenti per la raccolta della parte eccedente delle acque meteoriche provenienti dalle coperture;
 - f. è consentito lo scarico di soli materiali inerti nell'area oggetto del presente PTI;
 - g. è necessario il controllo, il mantenimento ed il miglioramento della rete fognaria;
 - h. deve essere previsto un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche sia per gli edifici sia per le aree pavimentate impermeabili;

- i. i prelievi dalla falda sotterranea devono avvenire secondo le normative vigenti;
 - j. è necessario prevedere sistemi di pretrattamento degli scarichi di reflui inquinanti e l'invio alla rete di raccolta fognaria separata per il convogliamento all'impianto di depurazione specifico.
 - k. al fine dell'approvvigionamento idrico i singoli insediamenti dovranno allacciarsi alla rete consortile.
13. Viene inoltre prescritta una puntuale verifica geologica ai sensi del DM 11.03.88, per le seguenti categorie di opere:
- a) i progetti relativi a sistemazioni fondiari, che prevedono l'asportazione di uno spessore di terreno uguale o maggiore a 1,5 metri, i manufatti di materiali sciolti e i rinterri;
 - b) i progetti relativi a discariche, per i quali si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia (DPR 915/82 - LR 30/87 modificata con la LR 65/88, così come aggiornate con le successive modifiche ed integrazioni), anche in funzione dello studio di impatto ambientale;
 - c) i progetti relativi a gallerie e a manufatti realizzati in sottoterraneo;
 - d) i progetti relativi a reti idriche, fognarie e sottoservizi vari, strade, difese fluviali e ad attività estrattive;
 - e) i progetti relativi all'emungimento di acque dal sottosuolo.

Art.22 Disposizioni di carattere generale per le aree verdi

1. Gli interventi di taglio della vegetazione arborea saranno di tipo selettivo, tagli ordinari di sfoltimento e diradamenti per garantire l'assestamento delle piantumazioni ad alto fusto. Per le zone a vegetazione prevalentemente arbustiva la ceduzione avverrà con turno minimo di almeno 7 anni.
2. Le potature dovranno essere considerate interventi di tipo straordinario, non necessarie su alberi correttamente piantati. In ogni caso tagli manutentori alle alberature che si rendano necessari, per esempio in caso di patologie per motivi di difesa fitosanitaria, dovranno tener conto delle specie, evitando azioni drastiche e rispettando la ramificazione naturale, in modo da non compromettere l'equilibrio della chioma e la statica dell'intera pianta.
3. Eventuali potature su branche principali e rami verdi dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra l'autunno e l'inverno per le specie decidue e a riposo vegetativo per le specie sempreverdi.
4. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e in modo da assicurare le condizioni ideali di sviluppo. Nel caso di mancato attecchimento o morte di un soggetto arboreo entro il primo anno andrà piantato un nuovo soggetto arboreo in sostituzione, non necessariamente appartenente alla stessa specie, ma sempre con una certa attenzione agli aspetti naturali e paesaggistici del territorio.
5. Le specie vegetali da privilegiare saranno le seguenti:
 - Specie arboree: *Quercus pubescens*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Salix alba*, *Alnus glutinosa*, *Alnus incana*, *Carpinus betulus*, *Ostrya carpinifolia*, *Betula alba*.

- Specie arbustive: *Corylus avellana*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Frangula alnus*, *Ligustrum vulgare*, *Viburnum lantana*, *Euonymus europaeus*.

6. Si dovrà individuare area di pertinenza delle alberature, vale a dire lo spazio minimo necessario per il corretto sviluppo dei soggetti arborei, sia a livello fogliare sia a livello di apparato radicale. Ogni intervento futuro dovrà rispettare una distanza minima da tale area, che varierà in base delle dimensioni delle piante a pieno sviluppo.
7. Su zone alberate è obbligo dei proprietari, dei possessori o detentori dei fondi, nel caso in cui si verificano attacchi epidemici di agenti patogeni animali o vegetali, di dare notizia alla Stazione Forestale competente per il territorio. Vi è, altresì, l'obbligo di attuazione di tutte le procedure di profilassi atte a limitare l'espansione dell'attacco epidemico.
8. Sono ammessi e consigliati interventi di sfalcio delle porzioni a prato, da effettuarsi dopo la metà di luglio. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato e non potrà essere bruciato in loco.
9. E' vietato accendere fuochi o compiere altre operazioni che possano creare pericolo mediato o immediato di incendio nelle fasce di terreno con alberature ed arbusteti o adiacenti alle banchine stradali.
10. E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari, quali diserbanti siano essi selettivi o totali, nelle fasce di terreno occupate da vegetazione arbustiva o arborea.
11. E' vietato qualsiasi tipo di danneggiamento, o di attività che possa compromettere il vigore e il futuro sviluppo delle piante, compreso l'abbattimento non autorizzato. In particolare non è consentito:
 - versare sostanze tossiche nell'area di pertinenza dei soggetti;
 - l'affissione diretta alle alberature di cartelli, manifesti e simili;
 - l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - l'utilizzo delle aree a verde per deposito di materiale di qualsiasi tipo.
12. E' vietato rendere impermeabili le aree di pertinenza delle alberature, ovvero inquinare o effettuare ricarichi superficiali di materiale diverso da pacciamatura organica.
13. A partire dal terzo anno successivo all'impianto si dovranno individuare piccole superfici entro cui estendere l'impianto arboreo-arbustivo a "macchia-radura", in modo da ottenere due diverse generazioni plurispecifiche e a maggiore complessità strutturale, aventi elevato significato naturalistico e paesaggistico.

Art.23 Effetti e durata

1. L'approvazione del PTI equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed impianti in esso previsti. La sua durata è fissata in dieci anni dalla data di approvazione del Piano stesso, fatti salvi i riferimenti legislativi e gli adempimenti relativi ai vincoli.

Art.24 Rinvio

1. Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti NdiA del PTI si rimanda al PRGC vigente e alle altre disposizioni in materia. Restano salve prescrizioni sovraordinate direttamente applicabili.

Art.25 Deroghe

1. Il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi, purché gli stessi siano compresi fra quelli, soggetti ad autorizzazione o denuncia.

DEFINIZIONI

Altezza del fabbricato: è intesa come la misura verticale dal piano di calpestio determinato dalla media delle quote di rilievo sul terreno dei quattro vertici costituenti il fabbricato e l'estradosso d'imposta.

Parcheggi stanziali: Sostituiscono quelli da prevedere in attuazione al disposto dell'art.41 sexies L.1150/42 come modificato dall'art.2 della L.122/89.

Superficie coperta complessiva: è l'area destinata ad attività produttiva, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ect., come somma dei singoli piani, qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani (rif. art.13 comma 3 della LR 8/1999, così come aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni).

Superficie utile: Ai sensi dell'art.21bis del DPGR 20.04.1995 0126/Pres., così come successivamente modificato ed integrato, per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale, e degli spazi occupati dai volumi tecnici.